

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1179 del 27/02/2025
Oggetto	DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA BIOMAX A.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA SN - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITA' DI 500 Sm3/h NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA SNC MODIFICA AU N. 15 DEL 19/03/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1212 del 27/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini
Dirigente adottante	STEFANO RENATO DE DONATO

Questo giorno ventisette FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via Settembrini 17/D - 47923 Rimini, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini, STEFANO RENATO DE DONATO, determina quanto segue.

OGGETTO: DPR n. 59/2013, LR n. 13/2015 - SOCIETA' AGRICOLA BIOMAX A.R.L. CON SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA SN - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITÀ DI 500 Sm³/h NELL'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI CORIANO, VIA DELLA BADIA SNC MODIFICA AU N. 15 DEL 19/03/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE. RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE

IL DIRIGENTE

VISTO il DPR 13 marzo 2013, n. 59 s.m.i. recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo;

RICHIAMATE:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015 che individua le strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

VISTA la "Conferenza di Servizi" indetta e convocata dal Comune di Coriano in forma semplificata e in modalità asincrona (art. 14 e seguenti della L. 241/90 s.m.i.) per la determinazione della procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) per modifica non sostanziale ad Autorizzazione Unica relativa alla riconversione con potenziamento di impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano di capacità produttiva pari a 500 Sm³/h trasmessa dalla Società Agricola BIOMAX a.r.l., acquisita con prot. n. n. PG/2024/200375 del 06/11/2024;

DATO ATTO che la predetta P.A.S. comprende la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale ricompresa nell'Autorizzazione Unica vigente e che nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'oggetto, Arpae SAC è chiamata a svolgere l'endoprocedimento di modifica AUA ai sensi dell'art.4 comma 4 del DPR 59/13;

DATO ATTO che la Società Agricola BIOMAX a.r.l. (C.F./P.IVA 03945820409), avente sede legale in Comune di Coriano è stata autorizzata con Autorizzazione Unica (AU) all'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) nell'impianto sito in Comune di Coriano via della Badia sn;

DATO ATTO che, nello specifico, la realizzazione e l'esercizio dell'impianto in oggetto alimentato da biogas per la produzione di energia elettrica di potenza pari a 999 KWe - 2.462 KWt è stato autorizzato con Autorizzazione Unica D.Lgs. 387/2003, Provvedimento Servizio Progetti di Area vasta e Mobilità di sistema della Provincia di Rimini n. 15 del 19/03/2012 modificato con Provvedimenti n. 69 del 25/06/2013, n. 1125 del 18/08/2015 e Determinazioni dirigenziali Arpae DET-AMB-2017-788 del 17/02/2017 e DET-AMB-2022-5640 del 03/11/2022;

DATO ATTO che con Determinazione dirigenziale Arpae DET-AMB-2023-6677 del 19/12/2023 di modifica dell'Autorizzazione Unica è stata autorizzata la riconversione con potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica D.Lgs.387/2003 e s.m.i comprende tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione ed esercizio dell'impianto, comprese le autorizzazioni ambientali;

DATO ATTO che il D. Lgs. n. 28/2011 art. 8bis prevede per la presente modifica la PAS e non più l'Autorizzazione Unica ex DPR 387/2003, si è ritenuto di procedere a rilasciare un autonomo provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR 59/2013 contenente e prescrizioni relative ai titoli abilitativi propri dell'AUA;

DATO ATTO che l'Autorizzazione Unica (AU) vigente rilasciata alla Società Agricola BIOMAX a.r.l. ed oggetto della presente modifica sono ricompresi i seguenti titoli abilitativi propri dell'AUA in essa ricompresa di competenza Arpae/comunale:

- *autorizzazione allo scarico al di fuori della pubblica fognatura di acque reflue domestiche (scarico **S1** punto di campionamento S2) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *autorizzazione allo scarico al di fuori della pubblica fognatura di acque di prima pioggia (scarico **S1** punto di campionamento S3) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera/odorigene ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;*

DATO ATTO che l'istanza di modifica ora proposta prevede, oltre alla rinuncia alla costruzione dell'impianto di digestione aerobica del digestato previsto, una serie di modifiche impiantistiche e di layout dell'impianto;

DATO ATTO che la modifica riguarda i seguenti titoli abilitativi:

- *autorizzazione allo scarico al di fuori della pubblica fognatura di acque di prima pioggia (scarico **S1** punto di campionamento S3) ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *autorizzazione emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. - di competenza Arpae-SAC;*
- *comunicazione in materia di impatto acustico (L.447/95) - di competenza comunale;*

DATO ATTO che Arpae-SAC con nota del 18/11/2024 prot.PG/2024/208369 ha dato avvio all'endoprocedimento coinvolgendo gli enti interessati relativamente all'AUA, come previsto dal DPR 59/13 art.4 comma 6;

DATO ATTO che Arpae-SAC con unica nota del 29/11/2024 prot. PG/2024/216746 ha richiesto integrazioni da parte degli enti coinvolti nell'endoprocedimento AUA;

ACQUISITE le integrazioni prodotte dal richiedente e pervenute in data 09/12/2024 PG/2024/222860;

ACQUISITA la nota del Comune di Coriano in data 13/01/2025 PG/2025/4840 di riavvio del procedimento della Conferenza di Servizi e trasmissione della documentazione integrativa con la quale contestualmente si dichiara che non si rilevano motivi ostativi in merito all'impatto acustico al rilascio dell'AUA;

VISTA la relazione tecnica rilasciata dal Servizio Territoriale Arpae di Rimini in data 16/12/2024 PG/2024/227650 relativa alla matrice emissioni in atmosfera e scarichi idrici;

RITENUTO acquisito il parere dell'AZIENDA U.S.L., favorevole senza condizioni in quanto non è pervenuto nei tempi previsti dall'endoprocedimento, avvalendosi dell'istituto del silenzio assenso ai sensi dell'art. 14 bis comma 4 della L. 241/90, relativamente all'autorizzazione per le emissioni in atmosfera (art. 269 D.Lgs. 152/06);

VISTA la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento caricata sul Portale "Gestione Effluenti" regionale n.35604 modifica n.28;

RICHIAMATA la vigente Pianificazione Territoriale e Ambientale in materia di aria, acqua;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte quinta;

VISTA la Deliberazione di G.R. n. 2236 del 28/12/2009 e s.m.i. che detta i criteri e le prescrizioni per le autorizzazioni di carattere generale;

VISTA determinazione del direttore generale dell'ambiente della Regione Emilia-Romagna n.4606 del 04/06/1999 che approva i criteri elaborati dal CRIAER per il rilascio alle autorizzazioni delle emissioni in atmosfera;

VISTO il D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;

VISTO il regolamento regionale 19 marzo 2024 n. 2 in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

VISTO l'art. 112 della L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;

VISTO il comma 2 dell'art. 112 dell L.R. n. 3 del 21/04/1999 e ss.mm., che afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.

RICHIAMATI i commi 4 e 6 dell'art.8 della Legge n.447/1995 che attribuisce ai Comuni la competenza in materia di impatto acustico relativo ad impianti e infrastrutture adibite ad attività produttive;

DATO ATTO che la società richiedente l'autorizzazione ha liquidato i costi istruttori a favore di Arpae SAC di Rimini tramite PAGOPA;

RITENUTO che sussistono gli elementi per procedere al rinnovo dell'AUA in seguito a modifica sostanziale, a favore della società in oggetto, a seguito di valutazione di tutti i titoli abilitativi ivi compresi nel rispetto di condizioni e prescrizioni riportate nella parte dispositiva;

DATO ATTO che le condizioni e prescrizioni riportate negli allegati alla presente autorizzazione, circa i titoli propri dell'AUA ex DPR 59/2013, prevalgono se in contrasto con quanto riportato nell'Autorizzazione Unica ex DPR 387/2003 vigente;

DATO ATTO che, ai sensi del D.lgs. n.196/2003 e s.m.i, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del SAC territorialmente competente;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.4 della L.241/90, è l'Ing.Giovanni Paganelli Responsabile dell'Unità "AUA ed Autorizzazioni settoriali" del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Rimini;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 90/2018, 96/2019, 124/2023 e 26/2024 compete al Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Rimini l'adozione del presente provvedimento amministrativo o in sua assenza all'incarico di funzione "AUA ed autorizzazioni settoriali";

DATO ATTO che ai sensi di quanto previsto all'art. 6 bis L.n. 241/1990 nei confronti del responsabile del procedimento e del Dirigente firmatario non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

ATTESTATA la regolarità amministrativa della presente determinazione;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte:

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva dell'**endoprocedimento** per il rilascio del rinnovo dell'AUA nell'ambito della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta dal Comune di Rimini e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 L.n. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater L.n. 241/1990 e, conseguentemente:
2. DI ADOTTARE, ai sensi del DPR n. 59/2013, il rinnovo dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** in capo alla **Società Agricola BIOMAX a.r.l.**, avente sede legale in Comune di Coriano via della Badia, sn (C.F./P.IVA 03945820409) per l'esercizio dell'attività di *PRODUZIONE DI BIOMETANO DELLA CAPACITA' DI 500 Sm³/h* nell'impianto sito in **Comune di Coriano - via della Badia, sn** comprendente i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- *autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura (scarico **S1** punto di campionamento S2) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (proseguimento senza modifiche-competenza Arpae);*
- *autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia al di fuori della pubblica fognatura (scarico **S1** punto di campionamento S3) ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi (modifica-competenza Arpae);*
- *autorizzazione alle emissioni in atmosfera in procedura ordinaria ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. n. 152/2006 e smi;(modifica - competenza Arpae)*
- *comunicazione spandimento ai sensi dell'art. 112 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i; (competenza Arpae);*
- *comunicazione di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della L.447/95 inquinamento acustico;(modifica -competenza comunale)*

3. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 2a) Per l'esercizio dell'attività/impianto, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, contenute negli allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di AUA. In particolare:
- l'**Allegato A** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per lo scarico di acque di prima pioggia e reflue domestiche al di fuori della pubblica fognatura;
 - l'**Allegato B** al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per le emissioni in atmosfera;
 - l'**Allegato C** al presente provvedimento “Tav. 8.2 - Planimetria AUA - Rev. Dicembre 2024” riporta le reti degli scarichi e le emissioni in atmosfera nella configurazione esistente e di progetto;
 - la Società dovrà aggiornare la comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (L.R.06/03/2007 n.4) sul Portale “Gestione Effluenti” regionale alla nuova configurazione e ogni qualvolta si renda necessario ai sensi del Regolamento Regionale 19 marzo 2024 n. 2 “Regolamento Regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;
- 2b) Eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate ai sensi dell'art. 6 del DPR n. 59/2013 direttamente alla scrivente Agenzia, ovvero richieste al Suap ai sensi dell'art.4. Costituisce modifica sostanziale:
- i. ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali-quantitative dello scarico o spostamenti significativi del punto di scarico;
 - ii. ogni modifica che comporta un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni in atmosfera o che altera le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse e che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente;
- 2c) Qualora il gestore intenda modificare o potenziare le sorgenti sonore o introdurre di nuove, dovrà presentare comunicazione/domanda di modifica dell'AUA allegando la scheda E del modello AUA ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 447/1995;
- 2d) La presente AUA è comunque soggetta a rinnovo ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5, del DPR n. 59/2013;

4. Di dare atto che l'Autorizzazione Unica Ambientale disciplina esclusivamente gli aspetti ambientali dei titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, fatti pertanto salvi i diritti di terzi, e le eventuali autorizzazioni/concessioni/nulla osta disciplinati da norme non previste dalla presente AUA;
5. Ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, la **validità dell'AUA** è fissata pari a **15 anni** a partire dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo della Conferenza di servizi del Comune di Coriano ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi dell'art. 5 del DPR n. 59/2013;
6. L'**AUA adottata** con il presente provvedimento, **assume efficacia dalla data di rilascio del provvedimento** conclusivo della Conferenza di servizi del Comune di Coriano;
7. In caso di inottemperanza delle prescrizioni si applicano le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento;
8. Per ARPAE i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento, oltre alla verifica delle condizioni dichiarate dal gestore vengono svolti dal Servizio territoriale di Rimini;
9. L'autorità competente, nel caso di criticità sanitarie e/o ambientali, può prescrivere l'installazione di ulteriori impianti di abbattimento e/o l'adozione di opportune soluzioni tecnico-gestionali anche nel corso di validità dell'autorizzazione;
10. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione ad ARPAE, AUSL Dipartimento di Sanità Pubblica e Comune, di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possano costituire occasione di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
11. Il presente provvedimento è trasmesso al Comune di Coriano, per il rilascio al soggetto richiedente del Provvedimento conclusivo;
12. Il gestore dovrà conservare presso lo stabilimento la presente autorizzazione unita alla copia dell'istanza e relativi allegati a disposizione degli organi competenti al controllo;
13. Ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento autorizzativo verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
14. Per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
15. A partire dalla comunicazione di entrata in esercizio della nuova configurazione di processo, le condizioni e prescrizioni riportate negli allegati alla presente autorizzazione, circa i titoli propri dell'AUA ex DPR 59/2013, prevalgono se in contrasto con quanto riportato nell'Autorizzazione Unica ex DPR 387/2003 vigente; ; fino a tale data, tale provvedimento di Autorizzazione Unica ex DPR 387/2003 resta pienamente efficace;

16. Di dichiarare che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla L. n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
17. Di individuare l'Ing. Giovanni Paganelli quale Responsabile del Procedimento del presente atto ai sensi della L. 241/90;
18. Ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data della notificazione o di comunicazione.

Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Di Rimini - Area Est
Dott. Stefano Renato De Donato

Reti idriche e scarichi.

CONDIZIONI:

RETE DI RACCOLTA DEGLI ELUATI

Nella nuova area di impianto sarà realizzata una rete indipendente che raccoglierà gli eluati da:

- il pavimento del nuovo capannone di stoccaggio delle biomasse non insilabili
- acque di condensa del pretrattamento biogas
- area del basamento della nuova tramoggia (acque di dilavamento)

I reflui raccolti saranno conferiti nella prevasca per un loro completo riutilizzo.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

La zona in cui è situata la proprietà in oggetto non è servita da pubblica fognatura. L'impianto di smaltimento delle acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico annesso al locale spogliatoio, deve servire un numero di abitanti equivalenti pari a 2 ed è costituito da un degrassatore per le acque saponate/oleose (da 400 l) e da una vasca Imhoff (da 1.950 l). Le acque così chiarificate raggiungono, previo passaggio in un filtro batterico anaerobico (altezza massa filtrante 1 m, superficie del filtro 2 m²) e successivo pozzetto di campionamento denominato S2, il fosso "Raibano" attraverso lo scarico denominato S1.

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

La superficie scolante impermeabilizzata presa in considerazione è di 11.000 m² (piazzali di manovra per il carico/scarico, aree di viabilità interna e teli di copertura trincee). La vasca di prima pioggia si compone di n. 2 vasche da 30 m³ ciascuna. Le acque vengono successivamente trattate con un impianto di disoleazione e inviate in testa all'impianto oppure, in alternativa, possono essere recapitate nello scarico **S1** in caso in cui il biodigestore non sia in funzione (previa pozzetto di campionamento S3). Le acque di seconda pioggia tracimano il pozzetto anti-ritorno e raggiungono, previo passaggio in un pozzetto di campionamento il bacino di laminazione da 1.000 m³ con successivo scarico (**S1**) in fosso Raibano.

Con la riconversione e potenziamento dell'impianto di produzione elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano (Provvedimento di modifica AU DET-AMB-2023-6677 del 19/12/2023) sono state richieste le seguenti modifiche:

1. la costruzione in una nuova area (dell'estensione di 2.086 m²), di una rete fognaria per la raccolta delle acque piovane e la loro separazione in acque di prima pioggia e seconda pioggia.
2. Le acque di prima pioggia di questa nuova area, saranno raccolte in una vasca di 20 m³ e dopo una fase di decantazione e una successiva disoleazione, inviate con pompa di rilancio alla prevasca della nuova sezione e riutilizzate nel processo di produzione del biogas. Pertanto non comportano scarichi aggiuntivi.
3. Le acque di seconda pioggia, conferite ad un nuovo bacino di laminazione -un bacino di terra di circa 1.200 m³- verranno inviate, attraverso lo scarico esistente (**S1**) in corpo idrico superficiale.

Le modifiche richieste con la Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) comportano, per le reti idriche e gli scarichi, una riduzione dell'area impermeabile di circa 30 m² con una conseguente

diminuzione delle dimensioni minime delle vasca di stoccaggio delle acque di prima pioggia e del nuovo bacino di laminazione per le acque di seconda pioggia La ditta non intende ridurre le dimensioni dei bacini già autorizzati in sede di modifica sostanziale della A.U. sopra citata. Gli impianti risultano, a maggior ragione, congrui rispetto alle modifiche richieste.

In sintesi gli impianti di raccolta dei reflui nella configurazione finale sono i seguenti:

- **Rete acque di prima pioggia:** le acque vengono generate dai piazzali di transito. Tali reflui sono raccolti e conferiti in alimentazione al biodigestore. Le acque di prima pioggia derivanti dal piazzale iniziale di 11.000 m² possono essere recapitate nello scarico **S1** in caso in cui il biodigestore non sia in funzione (previa pozzetto di campionamento S3);
- **Rete acque di seconda pioggia:** le acque di seconda pioggia relative al piazzale originario (dell'estensione di 11.000 m²) sono raccolte e conferite previa passaggio in bacino di laminazione nel punto di scarico **S1**; le acque di seconda pioggia relative all'ampliamento dell'impianto (area di estensione di 2.086 m²) saranno raccolte e conferite ad un nuovo bacino di laminazione e successivamente scaricate nel punto **S1** già esistente e autorizzato.
- **Reti acque di dilavamento degli eluati:** le acque si origineranno dalle trincee e dal piazzale intermedio. Tali reflui saranno raccolti e inviati al trattamento nel biodigestore.
- **Rete acque domestiche:** le acque reflue domestiche, provenienti dal servizio igienico (n. 2 a.e.) previa trattamento in degrassatore (per le acque saponate/oleose), vasca Imhoff e filtro batterico anaerobico vengono recapitate allo scarico **S1** (previa pozzetto di campionamento S2);

PRESCRIZIONI:

ACQUE REFLUE DOMESTICHE

- Lo scarico deve rispettare i valori limite di emissione previsti per gli scarichi domestici che recapitano in corpo idrico superficiale indicati alla tabella D della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1053/03;
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
- Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento (punto di campionamento S2), in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- Almeno una volta l'anno dovrà essere effettuato lo svuotamento e la pulizia del degrassatore e della vasca Imhoff;
- Periodicamente dovrà essere eseguito un controlavaggio della massa filtrante dell'anaerobico;
- Tutte le operazioni di manutenzione, le pulizie effettuate, gli asporti dei fanghi e dei reflui derivanti dagli interventi di cui sopra, effettuati da ditta specializzata ed autorizzata, dovranno essere comprovate da apposita documentazione conservata presso l'impianto a disposizione

degli organi di vigilanza per almeno cinque anni;

ACQUE DI PRIMA PIOGGIA

- Lo scarico dovrà rispettare i limiti di tab. 3 dell'All. 5 del D.Lgs. 152/06, parte III; i valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo;
- Lo scarico dovrà essere mantenuto accessibile per il campionamento (punto di campionamento S3), in adempimento a quanto disposto al comma 3 dell'art. 101 – parte terza del D.Lgs 152/06;
- Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi alla vasca di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettami sui rifiuti in base al D.Lgs. 152/06 - Parte Quarta. La ditta dovrà dotarsi di apposito registro vidimato dal Servizio Territoriale di Arpae dove annotare tutte le operazioni di asportazione del fango. Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza;
- Qualora in sede di controllo si rilevi l'inadeguatezza della gestione dello stoccaggio dei materiali in ingresso all'impianto e del sistema di copertura dello stesso, dovrà essere predisposto il trattamento per le acque di dilavamento corrispondente al caso 2 della D.G.R. 286/05 nelle modalità previste dalla D.G.R. 1860/06;
- La rete fognante dovrà essere mantenuta in buona efficienza al fine di evitare possibili ristagni superficiali;
- Le superfici scolanti e le superfici dei piazzali e strade devono essere costantemente mantenute in condizioni di pulizia tali da limitare l'inquinamento delle acque meteoriche;
- Nel caso in cui si verificassero sversamenti accidentali si deve eseguire immediatamente la pulizia a secco delle superfici interessate oppure utilizzando idonei materiali inerti assorbenti. I materiali derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti in conformità alle direttive in materia di gestione dei rifiuti;
- In caso di sversamenti accidentali di olio esausto o sostanze estranee al processo di lavorazione, devono essere mantenute 2 paratoie di emergenza: una subito a monte del sistema di trattamento di separazione acque di prima pioggia e una subito a valle del bacino di laminazione;

ALLEGATO B

CONDIZIONI:

La Società Agricola BIOMAX a.r.l. avente sede in Comune di Coriano è stata autorizzata nel 2012 con Autorizzazione Unica (AU) all'esercizio dell'attività di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (biogas) nell'impianto sito in Comune di Coriano via della Badia sn;

Successivamente, nel 2023, è stata autorizzata la riconversione con potenziamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da biogas in impianto di produzione di biometano con capacità produttiva pari a 500 Sm³/h.

Con la presente P.A.S. di modifica non sostanziale si propongono modifiche al progetto di riconversione dell'impianto di digestione anaerobica per la produzione di biometano.

Le modifiche consistono in:

- ☐ rinuncia alla costruzione dell'impianto di digestione aerobica del digestato. Al suo posto si prevede di realizzare un deposito, coperto da tettoia, per lo stoccaggio del digestato separato e una vasca di diametro 33 m e altezza 8 m, dotata di copertura (telone) antiodore.
- ☐ spostamento della prevasca, per garantire un migliore accesso ai mezzi che devono scaricare i sottoprodotti liquidi;
- ☐ per il rispetto delle distanze di prevenzione incendi si rende necessario traslare di pochi metri anche il digestore anaerobico primario;
- ☐ spostamento del deposito delle biomasse solide, con incremento delle dimensioni;
- ☐ ampliamento della trincea di deposito degli insilati, mediante costruzione di un tratto di lunghezza di circa 50 ml, ed un incremento della capacità di stoccaggio di 4.800 m³;
- ☐ rinuncia alla costruzione del polmone di accumulo del biogas;
- ☐ eliminazione della emissione convogliata E7.
- ☐ modifiche di posizione e geometria del punto di consegna del biometano prodotto.
- ☐ installazione di una caldaia di emergenza (in caso di avaria prolungata del cogeneratore) a biogas, identificata con la sigla E5, di potenza termica pari a 300 kW_t, per mantenere alla temperatura di progetto le vasche di processo.

La configurazione aggiornata delle emissioni comprensiva delle modifiche proposte risulta la seguente:

Emissioni convogliate:

- E1** Cogeneratore di progetto (in sostituzione del precedente);
- E2** Torcia esistente;
- E2bis** Torcia di progetto;
- E5** Caldaia di emergenza di progetto;
- E6** Offgas di progetto;
- E8** Generatore di emergenza di progetto;

Emissioni sfiati:

- Ef3** Sfiato vasca stoccaggio digestato esistente;

Ef4 Sfiato vasca stoccaggio digestato esistente;

Emissioni diffuse:

Ed1 Trincea esistente;

Ed2 Trincea esistente;

Ed2bis Trincea di progetto (ampliamento trincea per 1.200 m²);

Ed3 Tramoggia di carico esistente,

Ed3bis Tramoggia di carico di progetto;

Ed4 Prevasca esistente;

Ed4bis Prevasca di progetto.

La potenzialità complessiva degli impianti termici alimentati a biogas di cui alla lett. ff) Parte I dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006 - Parte V (nuovo cogeneratore - 939 KW e nuova caldaia di emergenza - 300 KW) è superiore 1 MW_t, per cui entrambi gli impianti sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i..

Il Gestore dichiara che nell'impianto non sono presenti impianti termici civili all'interno dello stabilimento, ma unità elettriche a pompa di calore.

Il gestore prospetta una ricetta di alimentazione in parte modificata rispetto a quanto in precedenza proposto, in modo da conformare il funzionamento dell'impianto agli attuali regimi commerciali delle biomasse. In particolare si riduce la quantità di lettiera avicola a fronte di altre biomasse (vedi fig. 1).

BIOMASSA		Biomassa di verifica	Quantità t.q. [t/a]	Quantità t.q. [t/g]	Sostanza secca [%]
INSILATI DI CEREALI		Insilato di mais	15.000,00	41,10	35,00%
		Barbabietola	2.000,00	5,48	23,00%
		Insilato di sorgo	2.500,00	6,85	32,00%
SOTTOPRODOTTI	Sottoprodotti della lavorazione delle olive	Sansa bifasica	2.000,00	5,48	15,00%
		Sansa trifasica	3.200,00	8,77	20,00%
		Patè di oliva	2.000,00	5,48	12,00%
	residui della coltivazione della vite	Vinaccia	500,00	1,37	20,00%
	Sottoprodotti della trasformazione della verdura e della frutta	Scarti vegetali	10.550,00	28,90	15,00%
	Sottoprodotti della trasformazione delle barbabietole da zucchero	Polpe surpressate	200,00	0,55	23,00%
	Sottoprodotti della panificazione	scarti di pane/biscotti	2.000,00	5,48	80,00%
	Sottoprodotti della lavorazione della soia	Okara di riso	1.200,00	3,29	10,00%
SOA	Cat. 3	Siero di latte	3.000,00	8,22	10,00%
		Grasso fuso	600,00	1,64	80,00%
EFFLUENTI ZOOTECNICI		Liquame bovino	4.000,00	10,96	8,00%
		Letame bovino	3.100,00	8,49	12,00%
		Lettiera broiler	10.000,00	27,40	60,00%
TOTALE			61.850,00	169,45	

Fig. n° 1

Il Gruppo elettrogeno di emergenza (Emissione **E8**) con le seguenti caratteristiche:

- Combustibile: Gasolio
- Potenzialità: 0,2 MW
- Impianto di abbattimento: non presente/previsto
- Portata: 1.878 Nm³/h.
- Temperatura: 480 °C.
- Durata: Emergenza. Altezza: 1,7 m.
- Frequenza: attivazione in fase di emergenza.

rientra nel novero previsto dal D.Lgs. 152/2006 s.m.i. all'articolo 271 comma 1 in quanto rinvenibile negli impianti e attività ricomprese nell' allegato IV parte I **lett. bb)**: *Impianti di combustione, compresi i gruppi elettrogeni e i gruppi elettrogeni di cogenerazione, di potenza termica nominale inferiore a 1 MW, alimentati a gasolio, come tale o in emulsione.* Per cui non è soggetto ad autorizzazione ai sensi del D. Lgs 152/2006 e s.m.i.. Tuttavia deve rispettare i limiti per gli inquinanti previsti al punto 3 dell'All. I alla parte V del D.Lgs.152/06.

Emissioni odorigene/diffuse.

Il Gestore dichiara che (rif. Cap. 12 *Valutazione previsionale emissioni odorigene* pag. 72 del doc. n° 1.12 Relazione Tecnica rev.01 Ottobre 2024): *“Omissis....si vuole rimarcare come le opere di progetto non vadano a peggiorare la situazione autorizzata per quanto attiene alle emissioni odorigene. Si precisa anzi che la mancata realizzazione dell'impianto di digestione aerobica elimina la emissione di odori di maggiore rilevanza. Si propone di attuare un piano di monitoraggio degli odori, di durata almeno biennale, richiamando e riconfermando il piano di monitoraggio preesistente per quanto riguarda numero e ubicazione dei punti di monitoraggio esterni.”*

Con riferimento all'Allegato 8.2 – “*Planimetria AUA*” (Rev.01 Dicembre 2024) sono stati individuati i seguenti punti che possono originare emissioni diffuse/odorigene (non convogliate):

- ☐ **Ed1** Trincea esistente;
- ☐ **Ed2** Trincea esistente;
- ☐ **Ed2bis** Trincee di progetto;
- ☐ **Ed3** Tramoggia di carico esistente;
- ☐ **Ed3 bis** Tramoggia di carico di progetto;
- ☐ **Ed4** Prevasca esistente;
- ☐ **Ed4bis** Prevasca di progetto;

Sempre con riferimento all'Allegato 8.2 – “*Planimetria AUA*” (Rev.01 Dicembre 2024) si rileva che sono presenti i seguenti sfiati di emergenza che possono generare emissioni odorigene:

- ☐ **Ef3** - Sfiato vasca stoccaggio digestato esistente.
Impianto di abbattimento: cartuccia a carbone attivo. Temperatura: ambiente

Durata: 24h/giorno
Altezza: 3 m.
Sezione: 0,018 m²
Frequenza: occasionale

□ **Ef4** - Sfiato vasca stoccaggio digestato esistente.

Impianto di abbattimento: cartuccia a carbone attivo. Temperatura: ambiente
Durata: 24h/giorno
Altezza: 3 m.
Sezione: 0,018 m²
Frequenza: occasionale

PRESCRIZIONI:

1 *Punti di emissione convogliati e relativi limiti emissivi.*

Punti di emissione esistenti e oggetto di modifica

E1 – Cogeneratore a biogas

Impianto di abbattimento: riduzione catalitica selettiva (SCR).

Portata: 2.500 Nm³/h

Temperatura: 457 °C

Durata: 24h/giorno

Altezza: 9 m.

Sezione: 0,1256 m²

Frequenza: 365 gg.

Trattasi di un nuovo gruppo di cogenerazione, dotato di motore endotermico a “ciclo otto”, della potenza elettrica di circa 400 kW_e, alimentato a biogas e avente una potenza termica nominale (PTN) di 0,939 MW_t.

L'emissione deve deve rispettare i seguenti limiti e prescrizioni di cui All.I punto 3 della parte V del D,Lgs,152/06:

<i>Inquinanti emessi</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno (O₂) nell'effluente gassoso anidro del 5%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particolare	10 mg/Nm³
COV (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	100 mg/Nm³
Ossidi di Azoto NO _x e NH ₄ (espressi come NO ₂)	450 mg/Nm³
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	350 mg/Nm³
Monossido di Carbonio CO	500 mg/Nm³

Composti inorganici del Cloro (espressi come HCl)	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I - Sez. 1 – lettera *r*) e Sez. 6 - del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Autocontrolli:

Ai sensi del punto 4.36 della D.G.R. n° 2236/2009 modificata dalla D.G.R. n° 1496/2011 e s.m.i. punto 9, l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E1** controlli a cadenza annuale. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate, bollate da ARPAE APA EST, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E2 – E2bis – Torce di emergenza ad alta temperatura

Nell'impianto è presente un sistema di torce di adeguata portata destinata ad entrare in funzione prima che si giunga al punto di scarico automatico del biogas. Tali torce hanno la funzione di bruciare il gas e di evitarne l'immissione in atmosfera in caso di prolungato mancato funzionamento del modulo di cogenerazione/upgrading. La loro attivazione avviene automaticamente in caso di mancata cogenerazione prima che le valvole di sovrappressione del digestore entrino in funzione.

Caratteristiche tecniche:

- Campo di combustione (min/max): 25-50% volume di metano nel biogas
- Portata Normalizzata all'emissione: Min.= 50 Nm³/h – Max. 600 Nm³/h
- Altezza camino: 6 m
- Sezione: 0,287 m²
- Temperatura di combustione: da 850 °C a 1.100°C
- Ossigeno libero: 6%
- Tempo di residenza (ritenzione fiamma: > 0,3 sec)
- Regolazione automatica aria comburente
- Frequenza dell'emissione nelle 24 h: solo emergenza

Prescrizioni:

Se in fase di avviamento dell'impianto e/o quando il biogas prodotto non ha sufficiente contenuto di metano per essere inviato al cogeneratore, è necessario prevedere un sistema che eviti la sua immissione in atmosfera, come, ad esempio, l'utilizzo di combustibili supplementari (es. GPL, gas di rete) per sostenere le torce, o l'invio ad idoneo impianto di trattamento prima dello scarico in atmosfera (es. cartucce con filtri a carbone attivo).

L'utilizzo delle torce deve essere limitato alle situazioni di emergenza, di malfunzionamento o di manutenzione dell'impianto di trattamento del biogas.

La combustione del biogas in torcia deve avvenire nel rispetto delle seguenti condizioni (minime): Temperatura di combustione > 850°C, tempo di ritenzione ≥ 0,3 secondi; le torce devono essere provviste di un pilota e dev'essere in grado di assicurare un'efficienza minima di combustione del

99% espressa come $\text{CO}_2/(\text{CO}_2+\text{CO})$.

L'azienda deve predisporre un registro ad uso interno sul quale annotare i periodi di funzionamento delle torce, le ore di accensione, il volume (m^3) di biogas combusto e gli interventi di verifica funzionamento e di manutenzione.

E5 – Caldaia di emergenza a biogas.

Trattasi di una nuova caldaia avente una potenza termica nominale (PTN) di $0,3 \text{ MW}_t$ per la produzione di acqua calda, attivabile durante le manutenzioni del cogeneratore o nelle giornate particolarmente fredde.

Impianto di abbattimento: riduzione catalitica selettiva (SCR).

Portata: $1.800 \text{ Nm}^3/\text{h}$.

Temperatura: 450°C .

Durata: Emergenza o al bisogno (ca. 4/h giorno).

Altezza: 3 m.

Sezione: $0,049 \text{ m}^2$

Frequenza: attivazione in fase di emergenza o al bisogno (circa 100/h anno).

L'emissione deve rispettare i seguenti limiti e prescrizioni di cui All.I punto 1.3 della parte V del D,Lgs,152/06:

<i>Inquinanti emessi</i>	<i>Valori Limite in Concentrazione riferiti ad un tenore di ossigeno (O_2) nell'effluente gassoso anidro del 5%</i>
Polveri Totali (PTS)/materiale particolare	20 mg/Nm^3
COT (espressi come C-Organico totale) escluso il metano	20 mg/Nm^3
Ossidi di Azoto NO_x (espressi come NO_2)	200 mg/Nm^3
Ossidi di Zolfo (espressi come SO_2)	100 mg/Nm^3
Ammoniaca	5 mg/Nm^3
Monossido di Carbonio CO	150 mg/Nm^3

Il biogas utilizzato quale combustibile, dovrà rispettare le caratteristiche previste dall'Allegato X Parte I - Sez. 1 – lettera r) e Sez. 6 - del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Autocontrolli:

Ai sensi del punto 4.36 della D.G.R. n° 2236/2009 modificata dalla D.G.R. n° 1496/2011 e s.m.i. punto 9, l'azienda dovrà effettuare sulla emissione **E5** almeno un autocontrollo durante la fase di messa a regime. Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate, bollate da ARPAE APA-EST, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Il gestore dovrà annotare, su apposito registro, le ore di funzionamento della caldaia di emergenza.

Ai sensi dell'art.273 bis comma 16 del D.Lgs.152/06, in caso di funzionamento inferiore alle 500 ore annue calcolate in media mobile su un periodo di tre anni, il gestore può chiedere l'esenzione dall'applicazione dei valori limite di cui sopra.

E6 – Modulo upgrading, scarico offgas (residuo produzione biometano).

Impianti di abbattimento:

- Rimozione della CO₂ mediante sistema a membrane a triplo stadio.
- Impianto scrubber per la riduzione della dell'Acido Solfidrico (H₂S). Lavaggio del biogas mediante colonna a corpi di riempimento (altezza 6 m. diametro 1 m). Liquido di lavaggio NaOH con tempo di contatto reflu gassoso e liquido di lavaggio di circa 1-1,5 sec. Separatore gocce mediante Demister.
- Filtro a carboni attivi (C.A.), senza rigenerazione, per la rimozione dei composti azotati e COV. Trattasi di n° 2 serbatoi in acciaio inox da 4,0 m³ c.d. Il consumo di carbone attivo è previsto essere pari a circa 4,92 t/a ca. Sostituzione del carbone attivo con frequenza annuale. Sarà installato un sistema di analisi del biogas (H₂S e O₂) a monte, in mezzo e a valle dei due filtri al fine di monitorare il grado di adsorbimento dei filtri.

Caratteristiche tecniche:

Portata: 450 Nm³/h

Temperatura: 50 °C ca.

Durata. 24h/giorno

Frequenza: 365 giorni/anno

Altezza: 3 m.

Sezione: 0,049 m²

Prescrizioni:

ai fini del buon funzionamento dell'impianto di upgrading, e della limitazione di emissioni odorigene, la composizione dell'offgas dovrà mantenersi sui seguenti valori per i parametri sotto riportati:

<i>Inquinanti e/o sostanze emesse</i>	<i>Valori di riferimento</i>
Idrogeno solforato (espresso come H ₂ S)	5 mg/Nm³
Ammoniaca e Sali di ammonio (espressi come NH ₃)	5 mg/Nm³
Sostanze Organiche Volatili (esprese come C-Organico Totale). Escluso il Metano (CH ₄)	40 mg/Nm³
Metano	≤ 1% in volume
Anidride carbonica (CO ₂)	≥ 99% in volume

Il gestore, contestualmente all'effettuazione delle campagne di monitoraggio previste dal paragrafo: ““Emissioni odorigene” della presente relazione tecnica, dovrà eseguire dei campionamenti all'emissione **E6 – Modulo upgrading, scarico offgas (residuo produzione biometano)**, per la verifica delle caratteristiche dell'effluente gassoso così come riportata nella tabella sopra citata.

Per quanto riguarda l'emissione di Offgas, si invita la ditta a valutare l'installazione di un impianto di recupero della CO₂ al fine di ridurre l'impatto ambientale, sulla base di quanto indicato dalla D.G.R. n° 2347/2019 al punto 4.3.1.1. Tali prescrizioni non sono da considerarsi qualora sia installato un impianto di recupero della CO₂, al momento della messa a regime dell'impianto.

EMISSIONI ODORIGENE

L'attività in oggetto è fra quelle ricomprese nella tabella delle attività a potenziale rischio osmogeno delle Linee Guida Arpa della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm., approvate con Determina Dirigenziale n.426 del 18/05/2018*, da integrarsi con il Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309.28-06-2023: *"Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività"* (rif. Tabella 1 - alinea 7).

- A Nei primi 24 (ventiquattro) mesi di funzionamento dopo la messa a regime dell'impianto, nella nuova configurazione, dovranno essere condotte:
- ☐ nel primo anno di funzionamento a regime: 4 quattro campagne di campionamenti, con cadenza semestrale: 2 (due) nella stagione invernale e 2 (due) nella stagione estiva.
 - ☐ A partire dal secondo anno di funzionamento a regime: 1 (una) nella stagione invernale e 1 (una) nella stagione estiva,

per la determinazione della concentrazione di odore (UNI EN 13725/2022), emessa dalle:

- **Ed1** Trincea esistente;
- **Ed2** Trincea esistente;
- **Ed2bis** Trincee di progetto;
- **Ed3** Tramoggia di carico esistente;
- **Ed3 bis** Tramoggia di carico di progetto;
- **Ed4** Prevasca esistente;
- **Ed4bis** Prevasca di progetto;
- **Ef3 – Ef4** Sfiato vasca stoccaggio digestato esistente.
- ulteriori sorgenti potenzialmente odorigene più impattanti individuate (emissione **E6**);
- campionamento al confine dell'area di impianto: per quest'ultimo il campionamento dovrà

essere eseguito uno a monte ed uno a valle dell'impianto nella direzione prevalente dei venti.

in prossimità di ricettori più prossimi all'impianto così come individuati dal Gestore dell'impianto a pag. 7 di 17 dell'allegato 8.1 – Relazione Tecnica AUA (Rev. 01 – Dicembre 2024).

- B Tutte le analisi di unità odorimetriche dovranno essere espresse sia in termini di concentrazione di odore, sia in termini di flusso di odore. I referti analitici devono essere trasmessi ad Arpae APA EST e SAC, corredati di apposita relazione tecnica riassuntiva degli esiti dei monitoraggi, contenente i risultati dei controlli relativi alla misura della concentrazione di odore in OU_E/m^3 delle diverse sorgenti;
- C Tale monitoraggio è condotto in relazione a quanto richiesto dalla D.G.R. n° 1495/2011 punto 3.3. Trascorsi i 2 anni di monitoraggio, in presenza di problematiche riscontrate, l'Autorità competente potrà prorogare tale prescrizione.
- D Si anticipa che qualora dovessero emergere problematiche/segnalazioni¹ di disagio odorigeno, l'Autorità Competente potrà richiedere approfondimenti e/o pervenire ad una eventuale proposta di adeguamento strutturale dell'impianto allo scopo di contenere i livelli di concentrazioni delle unità odorigene, così come previsto nelle procedure contenute nelle già citate: Linee Guida Arpae della Direzione Tecnica di ARPAE 35/DT, *Indirizzo operativo sull'applicazione dell'art. 272Bis del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.*, e Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica di cui Reg. Dec. 309.28-06-2023: *“Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività”*.
- E Qualora siano frequenti gli sfiati di biogas generati da situazioni di emergenza connesse a sovrappressioni nel digestore, oppure a situazioni in cui non sia possibile convogliare il biogas né alla torcia né all'impianto di upgrading, al fine di evitare per quanto possibile l'immissione in atmosfera di biogas non trattato, deve essere previsto un adeguato sistema di captazione e trattamento supplementare. Tale trattamento si rende necessario in quanto la fuoriuscita di biogas, anche in piccole quantità, potrebbe risultare particolarmente impattante dal punto di vista odorigeno.

2) Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

La quantità e la qualità delle emissioni si esprimono attraverso la fissazione dei valori limite di emissione; i valori limite di emissione devono essere espressi contemporaneamente in:

- unità di concentrazione (massa di sostanza inquinante presente nella emissione riferita all'unità di volume nell'effluente gassoso emesso);
- portata volumetrica (volume di effluente gassoso emesso riferito all'unità di tempo);
- mg/Nm^3 = massa di sostanza presente in un metro cubo di effluente.

Le concentrazioni degli inquinanti alle emissioni da confrontare con i Valori Limite di Emissione, sono determinate, in caso di controlli periodici, alle seguenti condizioni (escluse le fasi di arresto e avviamento impianti):

¹ **Segnalazioni:** le segnalazioni di disturbo olfattivo raccolte sul territorio (formulate dalla popolazione, accertate nel corso di sopralluoghi, ecc.) e di cui l'autorità competente abbia valutato l'affidabilità, la congruità e la pertinenza rispetto alla situazione dello stabilimento.

- ☐ Temperatura: 0 °C
- ☐ Pressione: 0,1013 MPa
- ☐ Gas secco

Salvo quanto diversamente indicato nell'allegato I alla parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i., il tenore volumetrico dell'ossigeno di riferimento è quello derivante dal processo. Se nell'emissione il tenore volumetrico di ossigeno è diverso da quello di riferimento, le concentrazioni misurate devono essere corrette mediante la seguente formula:

$$E = [(21 - O_2) / (21 - O_{2M})] * E_m$$

dove:

E_m = concentrazione misurata

E = concentrazione

O_{2M} = tenore di ossigeno misurato

O_2 = tenore di ossigeno di riferimento.

3) Misurazione delle emissioni con metodi discontinui di prelievo ed analisi.

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni, conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., sono stati scelti in base alle pertinenti norme tecniche CEN, nazionali, ISO, altre norme internazionali o nazionali. In relazione alla complessità e alla variabilità del contesto industriale/impiantistico presente sul territorio regionale, la successiva tabella riporta generalmente per ogni inquinante, sostanza chimica o grandezza fisica, una gamma di metodi ritenuti adeguati e che possono essere utilizzati per le relative determinazioni.

Metodi manuali e automatici di campionamento e analisi di emissioni.

Parametro/Inquinante	Metodi indicati
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Temperatura e Pressione di emissione, Velocità, Portata volumetrica	UNI EN ISO 16911-1:2013 (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017; UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici);
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017; ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)

Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017; UNI CEN/TS 17021:2017 (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017; ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849:1996 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
Ammoniaca (NH ₄)	US EPA CTM-027; UNI EN ISO 21877:2020 UNICHIM 632:1984
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013
Metano (CH ₄)	UNI EN ISO 25140:2010; UNI EN ISO 25139:2011
Composti Organici Volatili (COV) (determinazione dei singoli composti)	UNI CEN/TS 13649:2015
Acido Solfidrico (H ₂ S)	US EPA Method 15; US EPA Method 16; UNICHIM 634:1984; UNI 11574/2015; Biogas: campionamento UNI EN ISO 10715:2001, analisi UNI EN ISO 19739:2007
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017; ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Concentrazione di Odore (in Unità Olfattometriche/m ³)	UNI EN 13725:2022

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 *“Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”*, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l’Autorità Competente per il controllo (Arpae APA Est) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

4) Altre prescrizioni

a I Valori Limite di Emissione (VLE) si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

b In conformità all’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

1. l’attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l’anomalia di funzionamento, il guasto o l’interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
2. la riduzione delle attività svolte dall’impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell’impianto stesso (fermo restando l’obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell’impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
3. la sospensione dell’esercizio dell’impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l’impianto entro le 12 ore successive al verificarsi dell’evento. Le anomalie di funzionamento, i guasti o l’interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate preferibilmente via posta elettronica certificata (aorn@cert.arpa.emr.it) all’Autorità Competente (Arpae SAC) e all’Autorità Competente per il Controllo (Arpae APA EST sez. di Rimini), entro le tempistiche previste dall’art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., indicando il tipo di azione intrapresa, l’attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

c Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell’impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico riportante le informazioni previste in Appendice 2 dell’Allegato VI della

Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ArpaE APA Est), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni. Tale registrazione, nel caso in cui gli impianti di abbattimento siano dotati di sistemi di controllo del loro funzionamento con registrazione in continuo, può essere sostituita, se completa di tutte le informazioni previste, con le seguenti modalità:

- da annotazioni effettuate sul tracciato di registrazione, in caso di registratore grafico (rullino cartaceo, etc.);
- dalla stampa della registrazione, in caso di registratore elettronico (sistema informatizzato), riportante eventuali annotazioni.

Le fermate per manutenzione ordinaria degli impianti di abbattimento devono essere programmate ed eseguite in periodo di sospensione produttiva; in tali casi non si ritiene necessaria la registrazione. I sistemi di controllo del corretto funzionamento degli impianti di abbattimento (ad esempio: misuratore di pressione differenziale, misuratore di temperatura, misuratore di portata di ricircolo soluzione di lavaggio, ecc.) collegati ad impianti funzionanti a ciclo continuo (ad esempio: forni ceramici, atomizzatori, etc.), devono essere dotati di sistema di registrazione grafico/elettronico in continuo. I dati di funzionamento degli abbattitori e dei parametri caratteristici di esercizio degli impianti di produzione, sono mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo.

Le registrazioni, su supporto cartaceo o informatico, dovranno funzionare anche durante le fermate degli impianti, ad esclusione dei periodi di chiusura prolungata dello stabilimento, e garantire sia la lettura istantanea, sia la registrazione continua dei parametri con modalità tali da consentire una puntuale verifica degli stessi anche in tempi successivi (ad esempio, annotando data e ora di inizio e fine rullino e alcune ore/date intermedie oppure con altre modalità che garantisca comunque analoga precisione).

d Secondo quanto stabilito dall'art. 269 c. 6 del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC: aoorn@cert.arpa.emr.it) all'Autorità Competente (ArpaE SAC) e all'Autorità Competente per il Controllo (ArpaE APA EST sez. di Rimini) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo
- i dati relativi alle analisi di messa a regime delle emissioni (punti di emissione E1, E5, E6, E8), ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati nelle condizioni di esercizio più gravose, entro i 30 giorni successivi alla data di messa a regime.

Si considera adeguato un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

e Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, la differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in

vigore, qualora necessario.

f la valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera debba essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare saranno eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva sarà comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata sarà confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione, (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso). Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi, fatte salve ulteriori specifiche prescrizioni normative. Le condizioni di esercizio dell'impianto durante l'esecuzione dei controlli devono essere riportate nel rapporto di prova o nel Registro degli indicatori di attività del ciclo tecnologico.

g Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

h I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "*Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni*" e Rapporto ISTISAN 91/41 "*Criteri generali per il controllo delle emissioni*".

Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, preventivamente esposte/discusse con l'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale).

i Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE) con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "*Risultato Misurazione*" previa detrazione di "*Incetezza di Misura*") risulta superiore al valore limite emissione autorizzato (VLE).

j La strategia di campionamento e la presentazione dei risultati degli autocontrolli devono

seguire le norme tecniche: Manuale Unichim n.158/1988 *"Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni"* e Rapporto ISTISAN 91/41 *"Criteri generali per il controllo delle emissioni"*.

k Per la valutazione di conformità al limite di ogni inquinante l'Autorità Competente per il Controllo eseguirà i campionamenti e le valutazioni così come previsti dai precedenti punti f), g), h) e i).

l Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente.

m Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi sono descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- ☐ coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

n È facoltà dell'Autorità Competente per il Controllo (Arpae Area Est - Servizio Territoriale) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l'inadeguatezza. Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici filettato internamente passo gas e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro. In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente. I camini devono essere attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività per le quali non sia previsto un autocontrollo periodico ma sia comunque previsto un limite di emissione.

o Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs. n. 152/2006 (comma 9): *"...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai*

punti di prelievo e di campionamento”, sia all’Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto “La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione”, i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L’azienda dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni. L’azienda deve garantire l’adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolino la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, etc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo le definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee le scale portatili. Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all’art. 113 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 mt dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune atte a impedire la caduta verso l’esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante piani intermedi, distanziate fra di loro ad una altezza non superiore a 8-9 metri circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall’inizio della salita per il piano successivo. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella Tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all’interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- Parapetto normale su tutti i lati;
- Piano di calpestio orizzontale e antisdrucciolo

e, possibilmente di una:

- Protezione contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento. Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro. I punti di prelievo devono comunque essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

- p Ogni emissione elencata in Autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- q Devono essere adottati tutti gli accorgimenti possibili al fine di limitare le emissioni diffuse secondo le prescrizioni previste all'allegato V alla Parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006 s.m.i.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.